

COMITATO "MAGISTRATO DELLE CONTRADE"

Statuto

Art. 1 – Costituzione

È costituito il comitato volontario senza fini di lucro denominato "Magistrato delle Contrade", di seguito per brevità "Magistrato".

Art. 2 – Sede

Il Magistrato ha sede in Mortara, via S. Maria di Castello 1.

Art. 3 – Finalità

Il Magistrato, con la propria attività, collabora con il Comune di Mortara, gli altri enti promotori e le Contrade nella promozione e nella tutela del territorio, con particolare riferimento all'organizzazione del "Palio Città di Mortara", di seguito per brevità anche "Palio".

Il Magistrato può altresì, con programmazione annuale e nei limiti del bilancio annuale di previsione:

- Promuovere, organizzare e gestire manifestazioni, conferenze, seminari, mostre e spettacoli correlati al Palio, al Corteo Storico e alle tradizioni ad essi collegate;
- Gestire l'assegnazione di fondi per l'organizzazione e la partecipazione delle contrade al "Palio Città di Mortara" e ad altre manifestazioni ad esso collegate;
- Promuovere, organizzare e gestire pubblicazione e divulgazione di opere, studi e ricerche;
- Promuovere, organizzare e gestire iniziative varie collegate alle finalità associative.

Il Magistrato propone annualmente al Comune di Mortara un programma di attività per l'anno successivo, che si inserisca nei programmi culturali dell'Amministrazione, con prevalenza per manifestazioni ed interventi connessi al "Palio Città di Mortara".

Art. 4 – Soci

Sono soci le seguenti associazioni, rappresentanti le Contrade che partecipano al Palio "Città di Mortara":

- 1) L'associazione "Contrada delle Braide"
- 2) L'associazione "Contrada del Dosso"
- 3) L'associazione "Contrada Il Moro"
- 4) L'associazione "Contrada San Cassiano"
- 5) L'associazione "Contrada San Dionigi"
- 6) L'associazione "Contrada Sant'Albino"
- 7) L'associazione "Contrada La Torre"

L'adesione al Magistrato è a tempo indeterminato e non può essere ammessa a termine.

L'associato che a qualsiasi titolo cessa di far parte del Magistrato non ha diritto al rimborso dei versamenti o lasciti a qualsiasi titolo effettuati.

Art. 5 – Organi del Magistrato

Gli organi sociali del Magistrato sono:

- L'Assemblea;
- II Consiglio Direttivo;
- II Presidente.

Tutte le cariche e le prestazioni dei membri degli organi associativi, anche a carattere professionale, sono gratuite.

Art. 6 – Assemblea

L'Assemblea è composta dai legali rappresentanti delle associazioni promotrici o da loro delegati, ed è l'organo sovrano del Magistrato stesso.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da un membro designato dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria due volte l'anno.

Viene convocata entro il 31 gennaio di ogni anno per:

- approvare il rendiconto dell'anno precedente;
- approvare il bilancio preventivo dell'anno in corso;
- fissare la quota associativa per l'anno in corso;
- fissare le quote dei contributi da erogare ai soci;
- deliberare eventuali sanzioni per la mancata partecipazione alle manifestazioni programmate dal consiglio direttivo.

Viene convocata nel mese di ottobre di ogni anno per:

- valutare l'attività svolta dal consiglio direttivo uscente;
- rinnovare il consiglio direttivo;
- deliberare gli indirizzi a cui dovrà conformarsi l'attività del consiglio direttivo entrante;
- deliberare il programma di attività da sottoporre al Comune di Mortara.

L'Assemblea riunita in seduta ordinaria viene convocata a cura Presidente, con preavviso di almeno 10 giorni, mediante invito a tutti i membri. L'invito può essere inviato a mezzo posta, fax o e-mail.

L'assemblea è valida quando sono presenti il 50% più uno dei membri.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei membri presenti.

Le funzioni di segretario dell'Assemblea possono essere assunte da uno dei membri dell'Assemblea incaricato dal Presidente.

L'Assemblea riunita in seduta straordinaria viene convocata a cura del Presidente, su richiesta di almeno un terzo dei componenti della stessa, con preavviso di almeno 5 giorni, mediante invito a tutti i membri.

L'invito può essere inviato a mezzo posta, fax o e-mail.

Essa può deliberare sugli argomenti che non formano oggetto di deliberazione delle sedute ordinarie.

Per la modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto nonché per la adozione di atti di straordinaria amministrazione necessita la presenza di almeno i due terzi dei membri.

Per deliberare lo scioglimento del Magistrato occorre il voto favorevole di tutti i membri dell'Assemblea.

Art. 7 – Consiglio direttivo

Il Magistrato è amministrato dal consiglio direttivo, composto da tre membri scelti nell'Assemblea. Esso resta in carica per un anno.

I consiglieri devono essere membri dell'Assemblea del Magistrato e sono rieleggibili, fermo restando il divieto a mandati consecutivi.

Il Consiglio ha il compito di:

- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività del Magistrato al fine di attuarne gli scopi in funzione di quanto stabilisce il presente Statuto e secondo le direttive dell'Assemblea;
- predisporre il rendiconto, il bilancio preventivo e la relazione sull'attività svolta;
- proporre all'Assemblea l'importo dei contributi da destinare alle singole Contrade partecipanti al "Palio Città di Mortara";
- eleggere il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere, scegliendoli nel proprio ambito.
- promuovere iniziative per la migliore attuazione dei fini statutari, fatte salve le competenze degli altri organi sociali.

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide con la presenza dei due terzi dei componenti.

Le riunioni del consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 8 – Presidente

Il Presidente del consiglio direttivo ne dirige l'attività nel rispetto dello Statuto e delle deliberazioni degli organi statutari e rappresenta legalmente il Magistrato di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente svolge inoltre i seguenti compiti:

- convoca l'Assemblea ed il Consiglio direttivo;
- presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea e sottoscrive gli atti sociali che impegnano il Magistrato;
- mantiene i rapporti con le autorità e gli Enti pubblici e privati;
- sovrintende al buon andamento amministrativo del Magistrato e promuove eventuali riforme dello Statuto qualora si rendano necessarie.
- adotta i provvedimenti di ordinaria amministrazione del Magistrato.

Art. 9 – Patrimonio

Il patrimonio del Magistrato, dal quale lo stesso trae le risorse economiche per il suo sviluppo, la realizzazione e l'adempimento dei propri compiti e programmi è costituito da:

- Beni immobili, mobili, denaro ed altre utilità che pervengono al Magistrato a qualsiasi titolo da elargizioni o contributi da parte di soggetti pubblici o privati;
- Entrate realizzate nello svolgimento delle sue attività istituzionali;
- Avanzo di gestione o da attività commerciali marginali volte al conseguimento dell'oggetto sociale;
- Tutti i beni acquistati con i beni di cui sopra;

- Redditi derivanti dal suo patrimonio;
- Proventi di iniziative varie, prestazioni di servizi e sponsorizzazioni;
- Quote annue sociali.

Sono rimborsabili solo le spese documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio.

L'Assemblea stabilisce annualmente l'importo delle quote associative.

I versamenti al Magistrato sono sempre a fondo perduto, non sono ripetibili.

In caso di scioglimento o cessazione del comitato non può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato o donato al Magistrato.

Il versamento o il lascito non crea altri diritti di partecipazione e non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Il Magistrato può emettere "titoli di solidarietà" ex D.Lgs. 04/12/1997 , n.460.

Art. 10 – Avanzo di gestione

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare i contributi , gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Nei confronti dei membri degli organi statutari è ammesso esclusivamente il rimborso delle spese documentate e preventivamente autorizzate dal consiglio direttivo.

In nessun caso gli utili o l'avanzo di gestione possono essere suddivisi tra i soci, né direttamente, né indirettamente.

Art. 11 – Scioglimento dell'associazione.

In caso di scioglimento del Magistrato, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, l'Assemblea liquida i beni sociali e devolve equamente il ricavato all'acquisto di beni necessari alle Contrade per la partecipazione al "Palio Città di Mortara", ovvero devolve il ricavato al Comune di Mortara od ad altro fine di pubblico interesse della cittadinanza delle Contrade partecipanti al "Palio Città di Mortara".

In caso di scioglimento del Magistrato l'Assemblea può altresì devolvere i beni del fondo comune senza liquidazione ad altra associazione senza scopo di lucro avente analoghe finalità.

Art. 12 – Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme del vigente codice civile.

Art. 13 – Norma transitoria

Il primo Consiglio direttivo resta in carica fino al 30 settembre 2014, in deroga a quanto stabilito all'art. 7.